

Udine, 3 settembre 2020

Oggetto: Rimodulazione degli ammortizzatori sociali per Covid – Esonero contributivo per aziende che non utilizzano gli ammortizzatori – DL agosto.

Circolare numero 036/2020

In breve

Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto è stato pubblicato il DL n. 104/2020. Si tratta del c.d. *Decreto Agosto* che, tra gli altri provvedimenti, prevede la rimodulazione degli ammortizzatori sociali legati al periodo di emergenza da Covid-19.

Approfondimento

Il DL 104/2020 rimodula i periodi di trattamento della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), della cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), dell'assegno ordinario previsto dal fondo integrazione salariale (FIS), del Fondo Bilaterale Solidarietà Artigiani (FSBA) e della cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA).

CIGO, CIGD e FIS

Nel periodo dal 13.07 al 31.12 il datore di lavoro può richiedere 9 settimane di ammortizzatore sociale Covid e, una volta ricevuta l'autorizzazione da parte dell'Inps per tale periodo, ha a disposizione ulteriori 9 settimane per un totale di 18 settimane. Si segnala che le settimane di ammortizzatori Covid successive al 12.07 già richieste ed autorizzate ai sensi della previgente disciplina, vengono computate a scomputo delle "nuove" 9 settimane.

L'utilizzo delle prime 9 settimane non prevede costi a differenza delle aggiuntive 9 che rimangono prive di costi solo per quei datori di lavoro che nei primi 6 mesi del 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% rispetto ai primi sei mesi del 2019, qualora la riduzione del fatturato sia risultata inferiore al 20% viene richiesto il pagamento all'Inps del contributo addizionale del 9% da calcolare sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se avesse regolarmente lavorato, la percentuale aumenta al 18% qualora non vi sia stata alcuna riduzione del fatturato.

FSBA

La medesima disciplina prevista per gli altri ammortizzatori sopra descritta si applica anche all'FSBA. Il Fondo, con una recente circolare, ha spiegato che le 9 + 9 settimane si traducono in 90 giornate in caso di orario contrattuale su 5 giorni (108 in caso di orario su 6 giorni e 126 in caso di orario su 7 giorni). Le domande di Covid-19 già presentate verranno automaticamente estese per l'ulteriore periodo pertanto, fatta salva la necessità di includere lavoratori non contemplati nelle precedenti, non sarà necessario presentare nuovamente le domande. La procedura dell'FSBA è in fase di implementazione pertanto facciamo riserva di tornare sull'argomento qualora dovessero essere emanate nuove istruzioni.

CISOA

Nel periodo dal 13.07 al 31.12 possono essere autorizzate ulteriori 50 giornate di ammortizzatore sociale Covid, con la particolarità che le giornate successive al 12.07, già autorizzate nell'ambito della previgente disciplina di ammortizzatori Covid, vengono computate a scomputo delle "nuove" 50 giornate concesse.

Diversamente da quanto previsto per CIGO, CIGD e FIS, l'ulteriore periodo di CISOA della durata massima di 50 giorni, non è in alcun modo collegato alla verifica dell'andamento del fatturato aziendale.

INDICAZIONI COMUNI A TUTTI GLI AMMORTIZZATORI

Il DL 104/2020 ha integrato il precedente DL 18/2020 rimodulando le quantità ma senza apportare alcuna modifica alla procedura per il ricorso, pertanto, al fine di ricorrere agli ammortizzatori, rimane inalterata la necessità di provvedere all'informazione, consultazione ed esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali.

Si noti che le nuove disposizioni sugli ammortizzatori in parola fanno riferimento a periodi "autorizzati" e non già a periodi "fruiti", pertanto – in assenza di indicazioni Inps – è molto probabile che tutte le settimane autorizzate decorrenti dal 13.07 vengano considerate come integralmente utilizzate anche se non effettivamente fruito totalmente.

ESONERO CONTRIBUTIVO

Il DL 104/2020 introduce un esonero contributivo riservato ai datori di lavoro che non richiedono i "nuovi" periodi di ammortizzatori descritti ai punti che precedono e che – nel contempo – hanno fruito di ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno 2020.

L'esonero è fruibile entro il 31 dicembre, per un periodo massimo di quattro mesi e nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruito nei predetti mesi (maggio e giugno 2020).

La disciplina dell'esonero contenuta nel Decreto è piuttosto generica, tanto che per la materiale applicazione occorre necessariamente attendere le indicazioni operative da parte dell'Inps e/o del Ministero del Lavoro.

Riteniamo essenziali chiarimenti in ordine, ad esempio, alla posizione delle aziende che a seguito del nuovo Decreto si trovano ad aver già iniziato la fruizione della nuova tranche di 9 + 9 settimane di ammortizzatore, alla base imponibile su cui calcolare l'esonero di cui in parola, alle modalità di utilizzo dell'esonero stesso.

Considerate le incertezze appena evidenziate, facciamo riserva di tornare sull'argomento non appena diffusi i chiarimenti attesi.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO - ECCEZIONI

Infine, con particolare riferimento al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che il DL 104/2020 ha prolungato fino al 31.12.2020, segnaliamo che tale divieto decade nel momento in cui le aziende:

- hanno integralmente fruito della nuova tranche di 9 + 9 settimane di ammortizzatori;
- hanno rinunciato a fruire della nuova tranche di ammortizzatori ed hanno integralmente fruito dell'esonero contributivo.

Per i doverosi approfondimenti sul divieto di licenziamento segnaliamo che è in preparazione una apposita circolare.